

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
- INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.
- INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.A.
- FIDEURAM VITA S.p.A.

e

- le OO. SS.

premessi che

- nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, nel tempo, sono state realizzate diverse operazioni societarie tra aziende che applicano il CCNL del credito ed aziende che applicano il CCNL assicurativo;
- le Parti, nell'ottica di valorizzare le competenze individuali e favorire la mobilità professionale coniugando le opportunità di sviluppo e le esigenze aziendali, condividono di definire i principi da applicare alle cessioni individuali di contratto di cui all'art. 1406 c.c. e seguenti, per consentire i trasferimenti consensuali di personale tra le aziende del gruppo che applicano il CCNL del credito e quelle che applicano il CCNL assicurativo e viceversa;
- quanto sopra nel rispetto delle professionalità acquisite dal Personale ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e delle competenze del singolo;
- inoltre, tenuto conto della peculiare configurazione del Gruppo e della Divisione Insurance - che vede coesistere dipendenti credito ed assicurativo - le Parti si danno atto che nel caso di materie comuni e/o trasversali e/o rientranti nell'ambito del secondo livello di contrattazione si opererà cercando di garantire una negoziazione congiunta, con la partecipazione di una componente ristretta degli Organismi Sindacali Aziendali delle aziende che applicano il CCNL assicurativo alla Delegazione di Gruppo prevista dal Protocollo delle Relazioni Industriali 24 febbraio 2014;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. i principi di cui al presente accordo possono trovare applicazione alle cessioni individuali volontarie di contratto di lavoro del Personale, appartenente alle Aree professionali ed ai Quadri direttivi, delle aziende del Gruppo che applicano il CCNL credito, nonché al Personale non Dirigente delle aziende del Gruppo che applicano il CCNL assicurativo, ancorché in via di fatto;

3. le cessioni non possono essere disposte nei confronti di Personale che risulti destinatario di forme di previdenza integrativa e/o complementare a prestazione definita, nonché degli iscritti alle gestioni ex CPDEL ed ex PREVINDAI;
4. a decorrere dalla data di cessione individuale del contratto, il rapporto di lavoro del contraente ceduto prosegue senza soluzione di continuità con la Società cessionaria con applicazione della normativa contrattuale nazionale ed aziendale applicata al Personale della medesima e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la stessa;
5. dalla cessione non derivano variazioni del regime legale di tutela del rapporto di lavoro applicato alla data del passaggio stesso;
6. in materia di inquadramento si tiene conto di quello rivestito presso la cedente, nonché delle mansioni che saranno assegnate presso la società cessionaria;
7. l'inserimento presso la cessionaria avviene – compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali – nelle stesse mansioni, ovvero in mansioni simili o equivalenti a quelle svolte presso la società cedente, nel rispetto della professionalità e delle conoscenze acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e delle competenze individuali;
8. le anzianità maturate alla data della cessione del rapporto di lavoro sono computate per intero ai fini dei trattamenti di ferie, di malattia e degli scatti/classi di anzianità;

**9. CESSIONE INDIVIDUALE DI CONTRATTO DA SOCIETA' CHE APPLICA IL CCNL CREDITO A SOCIETA' CHE APPLICA IL CCNL ASSICURATIVO**

- Ai sensi della Disciplina Speciale – Parte Prima prevista dal CCNL assicurativo 7 marzo 2012 per il personale non dirigente delle imprese di assicurazione, il personale ceduto è inquadrato all'interno delle aree professionali degli impiegati, ovvero dei funzionari nel livello corrispondente alle mansioni svolte come meglio precisato al punto 7, con salvaguardia della retribuzione annua lorda di pertinenza e delle anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate alla data della cessione del contratto.
- Ai fini di quanto sopra:
  - al dipendente ceduto sarà applicato il trattamento economico secondo le tabelle stipendiali onnicomprensive vigenti alla data della cessione del contratto nella disciplina del citato CCNL 7 marzo 2012 nella classe determinata tenendo conto della retribuzione contrattuale fruita in funzione degli scatti riconosciuti a vario titolo nella società cedente; ciò fermo restando che la maturazione del prossimo scatto di anzianità non risulterà comunque posticipata per effetto della cessione del contratto e che la maturazione dei successivi scatti segue la cadenza prevista dalle disposizioni contenute nel CCNL assicurativo applicato presso la società cessionaria;
  - l'eventuale differenza derivante dall'inserimento descritto all'alinea che precede, al netto del "premio aziendale di produttività – parte fissa" spettante presso la società cessionaria per il livello retributivo individualmente attribuito, rispetto alla precedente retribuzione, costituita dalle voci stipendio, scatti di anzianità, nonché dalle eventuali ulteriori voci aventi carattere fisso e determinato (quali assegno ex ristrutturazione

tabellare, assegno ex CCNL 11/7/1999, ex CCNL 8/12/2007, ex CCNL 19/1/2012, indennità tram, ecc.) sarà inserita in apposito assegno *ad personam* rivalutabile parametrato su 14 mensilità e da assorbire in caso di attribuzione di inquadramento superiore. L'eventuale ex premio di rendimento comunque denominato sarà corrisposto nell'importo spettante alla data della cessione del contratto, ripartito su 14 mensilità in voce *ad personam* non assorbibile;

- le eventuali voci perequativa/rivalsa saranno mantenute per l'importo in essere alla data della cessione, in apposito assegno non assorbibile, riparametrato su 14 mensilità;
  - gli eventuali assegni *ad personam* in essere alla data della cessione del contratto saranno erogati, con i medesimi criteri di rivalutazione e assorbimento, riparametrati su 14 mensilità.
- In materia di assistenza sanitaria integrativa il personale ceduto fruirà delle coperture in essere presso la società cessionaria.
  - Per quanto attiene alla previdenza complementare, ferme restando le disposizioni di legge in materia, il personale ceduto continuerà a beneficiare delle medesime condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione, solo mantenendo l'iscrizione nel medesimo Fondo pensione ove consentito dalle norme del medesimo ovvero esercitando la facoltà di iscriversi ad uno dei fondi pensione di riferimento della società cessionaria; sempre dalla data della cessione del contratto, venendo meno l'iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, verrà meno il cosiddetto "ristoro" previsto dall'accordo 2 ottobre 2010 per i dipendenti che eventualmente ne beneficiassero.
  - Per quel che concerne l'orario di lavoro si applica la normativa vigente presso la società cessionaria.
  - Per quanto attiene alle eventuali ferie, festività soppresse e permessi ex art.100 VI comma del CCNL credito 19 gennaio 2012 (come rinnovato il 31 marzo 2015), non fruiti nonché alle ore accumulate nella banca delle ore alla data della cessione del contratto, la società cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la società cedente fino alla data della cessione del contratto, applicando dalla medesima data la corrispondente normativa prevista dal CCNL assicurativo 7 marzo 2012;
  - Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche alle dipendenze della società cessionaria il contratto part time già in essere alle stesse condizioni pattuite.
  - Il buono pasto giornaliero viene attribuito dalla data di cessione secondo il valore, le condizioni e le modalità tempo per tempo vigenti nella società cessionaria.
  - Ove il dipendente ceduto risultasse destinatario del premio di anzianità, la società cedente liquiderà, con l'ultima mensilità prima della cessione, il rateo di premio maturato e dalla data di cessione inizierà a maturare l'anzianità valida per il conseguimento di quanto previsto dal CCNL assicurativo in materia.
  - Al personale ceduto si applicano inoltre i medesimi trattamenti in materia di infortuni professionali, extra professionali ed invalidità/caso morte in atto presso la società cessionaria.
  - In materia di condizioni agevolate, la società cessionaria continuerà ad assicurare al Personale ceduto il mantenimento delle condizioni applicate presso la società cedente, comuni alle aziende del Gruppo.
  - Il premio variabile di risultato ovvero il premio aziendale variabile relativo all'esercizio in cui avviene la cessione del contratto è riconosciuto dalla cessionaria in proporzione

rispettivamente ai mesi di servizio prestati presso le società cedente e presso la cessionaria secondo gli importi e le regole di erogazione in essere presso le stesse.

## **10. CESSIONE INDIVIDUALE DI CONTRATTO DA SOCIETA' CHE APPLICA IL CCNL ASSICURATIVO A SOCIETA' CHE APPLICA IL CCNL CREDITO**

- In applicazione dei principi contenuti nel protocollo d'intesa riportato all'appendice n.1 del CCNL credito 19 gennaio 2012 (come rinnovato il 31 marzo 2015), il personale ceduto è inquadrato all'interno delle Aree Professionali o dei Quadri Direttivi previste dal CCNL del credito, tenendo conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate come meglio precisato al punto 7 e del trattamento economico fruito presso la società cedente, con salvaguardia della retribuzione annua lorda di pertinenza e delle anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate alla data della cessione del contratto.
- Ai fini di quanto sopra:
  - al dipendente ceduto sarà applicato il trattamento economico secondo le tabelle retributive vigenti alla data della cessione del contratto nella disciplina del citato CCNL del credito nel livello determinato tenendo conto della retribuzione contrattuale fruita in funzione delle classi riconosciute a vario titolo nella società cedente e del "premio aziendale di produttività – parte fissa"; ciò fermo restando che la maturazione del prossimo scatto di anzianità non risulterà comunque posticipata per effetto della cessione del contratto e la maturazione dei successivi scatti segue la cadenza prevista dalle disposizioni contenute nel suddetto CCNL applicato presso la società cessionaria;
  - l'eventuale differenza derivante dall'inserimento descritto all'alinea che precede, rispetto alla precedente retribuzione, come sopra precisata, nonché dalle eventuali ulteriori voci aventi carattere fisso e determinato (quale ad esempio l'assegno ex accordo 15.10.2014) sarà riconosciuta sotto forma di assegno *ad personam* avente i medesimi criteri di assorbibilità ed eventuale rivalutabilità e parametrato su 13 mensilità. Detto assegno *ad personam* verrà assorbito in caso di attribuzione di inquadramento superiore anche solo economico;
  - gli eventuali assegni *ad personam* in essere alla data della cessione del contratto sono erogati, con i medesimi relativi criteri di rivalutazione e assorbimento, riparametrati su 13 mensilità.
- Per quanto attiene alla previdenza complementare, ferme restando le disposizioni di legge in materia, il personale ceduto continuerà a beneficiare delle medesime condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione, solo mantenendo l'iscrizione nel medesimo Fondo pensione, ove consentito dalle norme del medesimo, ovvero esercitando la facoltà di iscriversi al Fondo Pensioni Unico di Gruppo.
- In materia di assistenza sanitaria integrativa il personale ceduto sarà iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo dalla data della cessione del contratto, con applicazione delle previsioni di statuto e regolamento delle prestazioni tempo per tempo vigenti.
- Per quel che concerne l'orario di lavoro dalla data di cessione si applica la normativa vigente presso la società cessionaria.
- Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, residui di festività soppresse e banca delle ore alla data della cessione del contratto, la società cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la società cedente fino alla data della cessione

del contratto, applicando dalla medesima data la corrispondente normativa prevista dal CCNL del credito.

- Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche alle dipendenze della società cessionaria il contratto di part time già in essere alla data della cessione di contratto, alle stesse condizioni pattuite.
- Il buono pasto giornaliero viene attribuito dalla data di cessione secondo il valore, le condizioni e le modalità tempo per tempo vigenti nella società cessionaria.
- La società cedente liquiderà, con l'ultima mensilità prima della cessione, i ratei relativi ai premi di anzianità maturati.
- Al personale ceduto si applicano inoltre i medesimi trattamenti in materia di infortuni professionali, extra professionali ed invalidità/caso morte in atto presso la società cessionaria.
- In materia di condizioni agevolate, la società cessionaria continuerà ad assicurare al Personale ceduto il mantenimento delle condizioni applicate presso la società cedente, comuni alle aziende del Gruppo.
- Il premio aziendale variabile ovvero il premio variabile di risultato relativo all'esercizio in cui avviene la cessione del contratto è riconosciuto dalla cessionaria in proporzione rispettivamente ai mesi di servizio prestati presso le società cedente e presso la cessionaria secondo gli importi e le regole di erogazione in essere presso le stesse.